

XIX legislatura

A.S.1173:

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2024, n. 61, recante disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate”

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Giugno 2024

n. 158



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it – X @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2024). Nota di lettura, «A.S. 1173: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2024, n. 61, recante disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate» (Approvato dalla Camera dei deputati)». NL158, giugno 2024, Senato della Repubblica, XIX legislatura

INDICE

PREMESSA	1
Capo I DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI A CARATTERE SINDACALE TRA MILITARI	1
Articolo 1 (<i>Disposizioni in materia di svolgimento dell'attività a carattere sindacale</i>).....	1
Articolo 2 (<i>Modifiche alla disciplina transitoria in tema di rappresentatività a livello nazionale</i>)	8
Capo II DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PERSONALE MILITARE E CIVILE DEL MINISTERO DELLA DIFESA E OPERATIVITÀ DELLE FORZE ARMATE	8
Articolo 3 (<i>Incremento del Fondo risorse decentrate del personale civile del Ministero della difesa</i>)	8
Articolo 4 (<i>Investimenti in sviluppo di tecnologie emergenti</i>)	10

PREMESSA

Al momento del completamento del presente *dossier*, non risulta depositata la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Le analisi qui presentate sono state effettuate sulla base delle relazioni tecniche riferite ai singoli emendamenti e sul materiale informativo trasmesso nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.

CAPO I

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI A CARATTERE SINDACALE TRA MILITARI

Articolo 1

(Disposizioni in materia di svolgimento dell'attività a carattere sindacale)

L'articolo reca disposizioni in materia di distacchi e di permessi sindacali retribuiti al fine di consentire il pieno svolgimento dell'attività a carattere sindacale tra militari. Definisce inoltre la partecipazione da parte delle associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari (APCSM) alle procedure di contrattazione del comparto difesa-sicurezza.

In particolare, il comma 1 prevede che alle associazioni professionali a carattere sindacale fra militari siano riconosciuti, fino all'entrata in vigore di distacchi e permessi previsti dalla contrattazione per il triennio 2022/2024 e, comunque, non oltre il 31 dicembre del 2024, ai fini dello svolgimento dell'attività sindacale, di cui all'art. 1480 del Codice dell'ordinamento militare, distacchi e permessi retribuiti, nella misura di n.1 distacco ogni 4.000 unità di personale e di un'ora annua di permesso retribuito ogni 2 unità di personale.

Il comma 2 precisa che alla ripartizione di tali distacchi e permessi si provvede ai sensi dell'articolo 1480, comma 5, del Codice dell'ordinamento militare; tale disposizione, a sua volta, stabilisce che questi siano ripartiti tra le APCSM con metodo proporzionale sulla base della rappresentatività calcolata in conformità ai criteri fissati dall'articolo 1478, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, e le APCSM.

Il comma 3 stabilisce che alle associazioni professionali a carattere sindacale fra militari, secondo i medesimi criteri di ripartizione fissati dal comma precedente, è consentito usufruire delle ore di permesso nella misura di un dodicesimo per ogni mese di funzionamento, fatto salvo il rispetto dell'art. 1480, comma 14, del Codice dell'ordinamento militare. Tale norma, a sua volta, dispone l'equiparazione dei permessi sindacali al servizio e prevede che i permessi siano autorizzati in misura corrispondente al turno di servizio giornaliero e non possono superare mensilmente, per ciascun rappresentante sindacale, nove turni giornalieri di servizio.

Il comma 4 individua gli oneri complessivi del provvedimento nella cifra di 6.717.474 euro per il solo 2024 (3.396.219 per le Forze armate, 2.165.789 per l'Arma dei carabinieri e 1.155.466 per la Guardia di finanza). Alla copertura degli stessi si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 5.562.008, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e, quanto a euro 1.155.466, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

La RT evidenzia che gli oneri finanziari correlati ai distacchi e i permessi retribuiti per i rappresentanti delle APCSM sono stati quantificati tenendo conto sia:

- di quanto praticato in passato da altre Amministrazioni in sede di primo riconoscimento di prerogative sindacali, come evidenziato nella Relazione illustrativa;
- alla luce dei criteri contenuti nell'impegno di Governo, assunto in occasione della discussione in Senato del disegno di legge n. 1893¹, allorquando è stato ipotizzato il primo riconoscimento di distacchi e permessi in favore delle APCSM rappresentative, in sede di prima applicazione, da strutturare in sede di prima contrattazione.

Per quanto sopra, al solo fine della stima degli oneri finanziari, fermo restando che le prerogative in questione sono utilizzate anche per garantire la partecipazione del personale dirigente alla rispettiva area negoziale di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, si è fissato il numero totale dei:

- distacchi nel rapporto di una unità ogni 4.000 militari in organico per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare;
- permessi sindacali retribuiti nella misura di 1 ora annua ogni 2 militari in organico a ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare.

Per le Forze armate, nel quadro della dotazione organica del personale non dirigente, sono state previste anche quelle relative ai militari di truppa di cui all'articolo 627 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare - COM), con esclusione degli allievi per i quali sussiste il divieto di iscrizione alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, ai sensi dell'articolo 1476, comma 5, del COM.

Ciò nella considerazione che il personale in servizio temporaneo iscritto alle associazioni, quantunque non possa assumere cariche direttive nei sodalizi ai sensi dell'articolo 1477-ter, co. 1 del COM, rientra nella base di calcolo ai fini della rappresentatività delle associazioni sindacali e la ripartizione del contingente massimo delle prerogative sindacali segue il criterio proporzionale sulla base della rappresentatività.

Pertanto, evidenzia che si è inteso quantificare l'onere complessivo del contingente dei permessi sindacali e dei distacchi del personale non dirigente anche tenendo conto dei dati organici dei militari di truppa. Peraltro, evidenzia l'opportunità di includere detta categoria - ancorché priva di rapporto di impiego con l'Amministrazione di appartenenza - nella dotazione organica del personale non dirigente, attesa la contiguità tra i diritti sociali ed economici del personale di truppa con gli istituti giuridico-economici oggetto di contrattazione ai sensi del d. lgs. n. 195/1995.

¹ Ordine del giorno n. 9.1, presentato dal Relatore (e accolto) in occasione dell'approvazione in prima lettura dell'atto Senato 1893 - seduta n. 380 del 17 novembre 2021.

Nell' annesso I è riportato il dettaglio degli oneri finanziari, lordo Stato, desunto dai seguenti parametri di riferimento:

Personale: relativamente alla Forza organica, i valori sono stati definiti sulla base delle unità di personale², come risultanti da provvedimenti di legge.

FORZE ARMATE	PERSONALE	FORZA ORGANICA
	Dirigente	12184
	Non Dirigente	166.541
ARMA DEI CARABINIERI	PERSONALE	FORZA ORGANICA
	Dirigente	2.892
	Non Dirigente	117.881
GUARDIA DI FINANZA	PERSONALE	FORZA ORGANICA
	Dirigente	1.995
	Non Dirigente	61.930

**TABELLA RIEPILOGATIVA DOTAZIONE ORGANICA
AREA STATO MAGGIORE DELLA DIFESA**

PERSONALE MILITARE DIRIGENTE* ESERCITO ITALIANO, MARINA MILITARE, AERONAUTICA MILITARE E CAPITANERIA DI PORTO						
GRADO	ESERCITO	MARINA	AERONAUTICA	CAPITANERIA DI PORTO**	CARICHE DI VERTICE****	TOTALE
Generale di Corpo d'Armata (e gradi corrispondenti)	18	10	10	/***	-6	32
Generale di Divisione (e gradi corrispondenti)	48	22	22	4	0	96
Generale di Brigata (e gradi corrispondenti)	117	48	55	16	0	236
Colonnello (e gradi corrispondenti)	859	375	446	119	0	1799
Tenente Colonnello (e gradi corrispondenti)	3485	1164	1780	311	0	6740
Maggiore (e gradi corrispondenti)	1654	629	834	164	0	3281
TOTALE						12184

(*) Dotazione ai sensi del decreto del Ministro della Difesa 11 marzo 2024 e dell'articolo 814 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66.

(**) Ai sensi dell'articolo 814 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e del decreto legge 22 aprile 2023, n. 44, art. 17 e allegato 8.

(***) Ai sensi dell'articolo 814 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il grado di Ammiraglio Ispettore Capo è computato nell'ambito della dotazione organica degli Ammiragli Ispettori.

(****) Ai sensi dell'articolo 1476, comma 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le cariche di vertice non possono aderire alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (Capo di Stato Maggiore della Difesa, Capi di Stato Maggiore di Forza Armata, Segretario Generale della Difesa/Direttore Nazionale degli Armamenti, Comandante del Comando di Vertice Operativo Interforze).

² Dal conteggio sono state escluse le cariche di vertice di cui all'articolo 1094, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e gli allievi di cui all'articolo 627, comma 8, del medesimo decreto legislativo.

**TABELLA RIEPILOGATIVA DOTAZIONE ORGANICA
AREA STATO MAGGIORE DELLA DIFESA**

**PERSONALE MILITARE NON DIRIGENTE*
ESERCITO ITALIANO, MARINA MILITARE, AERONAUTICA MILITARE E CAPITANERIA DI PORTO**

GRADO	ESERCITO	MARINA	AERONAUTICA	CAPITANERIA DI PORTO***	TOTALE
Capitano (e gradi corrispondenti)	1964	1037	1182	233	4416
Tenente/Sottotenente (e gradi corrispondenti)	2035	897	1199	172	4303
Maresciallo (e gradi corrispondenti)	12863	10079	19582	2000	44524
Sergente (e gradi corrispondenti)	10250	4164	5739	2120	22273
Graduato e Militare di Truppa**	63903	12179	9088	5855	91025
TOTALE					166541

(*) Dotazione ai sensi dei decreti del Ministro della Difesa 11 marzo 2024 e 22 gennaio 2024 (per i Sottufficiali, i Graduati e i Militari di Truppa) e dell'articolo 798-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 814 e 815 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

(**) Ai sensi dell'articolo 1476, comma 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, gli Allievi non possono aderire alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari e, pertanto, non sono stati conteggiati nell'ambito della dotazione organica.

(***) Ai sensi degli articoli 814 e 815 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e del decreto legge 22 aprile 2023, n. 44, art. 17 e allegato 8.

Annesso I

Distacchi e permessi sindacali Stima degli oneri massimi																
ARMA DEI CARABINIERI	Personale	Dotazione organica (1)	Onere annuo medio ponderato (2)	Onere orario medio ponderato (2)	Distacchi massimi (1 ogni 4.000 u. di F.O.)	Ore di permesso massime (1 h annua ogni 2 u. di F.O.)	Onere massimo per distacchi (Lordo RAP)	Onere massimo per permessi (Lordo RAP)	Onere complessivo (Lordo RAP)	Onere complessivo (Lordo Stato - 42,01%)						
	Dirigente	2.892	€ 78.531,87	€ 41,95							0	1.446	€ 0,00	€ 60.659,70	€ 60.659,70	€ 86.142,84
	Non dirigente	117.881	€ 36.216,17	€ 19,35							30	58.941	€ 1.086.485,10	€ 1.140.498,68	€ 2.226.983,78	€ 3.162.539,66
Totale					30	60.387			€ 2.287.643,48	€ 3.248.682,50						
<small>(1) Dati da "Forza prevista dalle Leggi" (F. organica ex artt. 800, 823 e 1226-bis, decreto legislativo 15 marzo 2010, n.86 - F. extraorganica ex artt. 825, 826, 827, 828-bis, 829 e 830, del medesimo decreto legislativo), con esclusione del Comandante Generale e degli Allievi di cui agli artt. 801 e 803, del decreto legislativo 66/2010.</small>																
<small>(2) Calcolato sul trattamento economico fisso e continuativo medio ponderato di Comparto risultante da conto annuale MEF 2021.</small>																
GUARDIA DI FINANZA	Personale	Dotazione organica (1)	Onere annuo medio ponderato (2)	Onere orario medio ponderato (2)	Distacchi massimi (1 ogni 4.000 u. di F.O.)	Ore di permesso massime (1 h annua ogni 2 u. di F.O.)	Onere massimo per distacchi (Lordo RAP)	Onere massimo per permessi (Lordo RAP)	Onere complessivo (Lordo RAP)	Onere complessivo (Lordo Stato - 42,01%)						
	Dirigente	1.995	€ 78.531,87	€ 41,95							0	998	€ 0,00	€ 41.845,13	€ 41.845,13	€ 59.424,26
	Non dirigente	61.930	€ 36.216,17	€ 19,35							16	30.965	€ 579.458,72	€ 599.172,75	€ 1.178.631,47	€ 1.673.774,55
Totale					16	31.963			€ 1.220.476,60	€ 1.733.198,81						
<small>(1) Dati da Tabelle D.lgs. N. 69/2001 (per ufficiali) e da D.M. 5 ottobre 2020 (per I.S.A.F.), con esclusione del Comandante Generale e degli Allievi.</small>																
<small>(2) Calcolato sul trattamento economico fisso e continuativo medio ponderato di Comparto risultante da conto annuale MEF 2021.</small>																
SMD	Personale	Dotazione organica (1)	Onere annuo medio ponderato (2)	Onere orario medio ponderato (2)	Distacchi massimi (1 ogni 4.000 u. di F.O.)	Ore di permesso massime (1 h annua ogni 2 u. di F.O.)	Onere massimo per distacchi (Lordo RAP)	Onere massimo per permessi (Lordo RAP)	Onere complessivo (Lordo RAP)	Onere complessivo (Lordo Stato - 42,01%)						
	Dirigente	12184	€ 78.531,87	€ 41,95							3	6.092	€ 235.595,61	€ 255.559,40	€ 491.155,01	€ 697.489,23
	Non dirigente (3)	166.541	€ 36.216,17	€ 19,35							41	83.271	€ 1.484.862,97	€ 1.611.284,18	€ 3.096.147,15	€ 4.396.838,56
Totale					44	89.363			€ 3.587.302,16	€ 5.094.327,79						
TOTALE DISTACCHI E ORE					90	181.712										
<small>(1) Dotazione ai sensi dei decreti del Ministro della Difesa 11 marzo 2024 e 22 gennaio 2024 (per i Sottufficiali, i Gradati e i Militari di Truppa) e dell'articolo 798-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 86, 814 e 815 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 86. Le dotazioni della Capitaneria di Porto sono calcolate ai sensi degli articoli 814 e 815 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e del decreto legge 22 aprile 2023, n. 44, art. 17 e allegato 8.</small>																
<small>(2) Calcolato sul trattamento economico fisso e continuativo medio ponderato di Comparto risultante da conto annuale MEF 2021.</small>																
<small>(3) Sono stati inclusi i Militari di truppa di cui all'articolo 627 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ad eccezione degli allievi</small>																
									Onere complessivo (Lordo RAP)							
									7.095.422,23 €							
									Onere complessivo (Lordo Stato)							
									€ 10.076.209,10							
181.713																
		Lordo RAP	Lordo Stato								di cui:					
oneri distacchi - Dirigenti		€ 235.595,61	€ 334.569,33								Carabinieri	€ 2.165.788,33				
oneri distacchi - Non Dirigenti		€ 3.150.806,79	€ 4.474.460,72								SMD	€ 3.396.218,53				
Totale oneri per distacchi		€ 3.386.402,40	€ 4.809.030,05								Totale Difesa	€ 5.562.006,86				
											Guardia di Finanza	€ 1.155.465,88				
oneri permessi - Dirigenti		€ 358.064,23	€ 508.487,01								Oneri per per 8 mesi - da maggio a dicembre (Difesa+GoF)	€ 6.717.472,73				
oneri permessi - Non Dirigenti		€ 3.350.955,60	€ 4.758.692,05													
Totale oneri per permessi		€ 3.709.019,83	€ 5.267.179,05													
Totale oneri distacchi e permessi		€ 7.095.422,23	€ 10.076.209,10													

Le ore di permesso sindacale annue, pertanto, ammontano a nn. 181.713, complessive (di cui n. 60.387 per l'Arma dei carabinieri, n. 31.963 per la Guardia di finanza e n. 89.363 per le Forze armate: di cui n.48.597 per l'Esercito, n. 20.798 per la Marina (compresa la Capitaneria di porto) e n. 19.968 per l'Aeronautica), cui vanno sommati complessivi n.90 distacchi (di cui n. 30 per l'Arma dei carabinieri, n. 16 per la Guardia di finanza e n. 44 per le Forze armate, di cui n. 24 per l'Esercito, n. 10 per la Marina (compresa la Capitaneria di porto) e n. 10 per l'Aeronautica), corrispondenti, in termini di impiego lavorativo, a circa 168.480 ore/lavoro (6 ore al giorno per 26 giorni lavorativi al mese per 12 mesi per ogni militare), per un totale di circa 350.193 ore/lavoro complessivo.

Per quanto precede, tenuto conto che:

- l'onere complessivo massimo annuo è pari a 10.076.209 euro, di cui 5.094.328 euro per le Forze armate, 3.248.682 euro per l'Arma dei carabinieri e 1.733.199 euro per la Guardia di finanza;

- si stima un periodo di 8 mesi (dalla cessazione della rappresentanza militare fino all'adozione del decreto di ripartizione dei distacchi e dei permessi finanziati con il contratto) in cui le APCSM potranno fruire delle citate prerogative sindacali;
- ne consegue che l'onere complessivo di cui al comma 1 della presente disposizione è di 6.717.474 euro ($10.076.209 \div 12 \times 8$ mesi), di cui:
 - 3.396.219 di euro per le Forze armate ($5.094.328 \div 12 \times 8$ mesi);
 - 2.165.789 di euro per l'Arma dei carabinieri ($3.248.682 \div 12 \times 8$ mesi);
 - 1.155.466 di euro per la Guardia di finanza ($1.733.199 \div 12 \times 8$ mesi).

Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per euro 5.562.008 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per euro 1.155.466.

La ripartizione delle prerogative in parola avviene per ogni singola Forza armata/Forza di polizia a ordinamento militare, in ragione dei criteri fissati dalla norma (un distacco ogni quattromila unità di personale della forza organica; un'ora annua di permesso retribuito ogni due unità di personale della forza organica) e dei seguenti dati di forza organica:

- Esercito: forza organica 97.194;
- Marina (compresa la Capitaneria di porto): forza organica 41.596;
- Aeronautica: forza organica 39.935;
- Arma dei carabinieri: forza organica 120.773;
- Guardia di finanza: forza organica 63.925.

In relazione a quanto precede, l'attribuzione complessiva è la seguente:

- Esercito: n. 24 distacchi ($97.194 \div 4.000$); n. 48.597 ore di permesso massime annue ($97.194 \div 2$);
- Marina (compresa la CP): n. 10 distacchi ($41.596 \div 4.000$); n. 20.798 ore di permesso massime annue ($41.596 \div 2$);
- Aeronautica: n. 10 distacchi ($39.935 \div 4.000$); n. 19.968 ore di permesso massime annue ($39.935 \div 2$);
- Arma dei carabinieri: n. 30 distacchi ($120.773 \div 4.000$); n. 60.387 ore di permesso massime annue ($120.773 \div 2$);
- Guardia di finanza: n. 16 distacchi ($63.925 \div 4.000$); n. 31.963 ore di permesso massime annue ($63.925 \div 2$).

In applicazione del comma 3, i permessi ripartiti ai sensi del comma 2, potranno essere fruiti in ragione di un dodicesimo per ogni mese di funzionamento, per un massimo di 9 giorni al mese per ogni rappresentante (art. 1480, co. 14 del COM).

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti, in conto maggiori/minori spese correnti e maggiori entrate tributarie correnti per il solo 2024:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto				
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
1	Distacchi e permessi retribuiti per i rappresentanti delle APCSM	Forze armate	S	C	3,4				3,4				3,4			
		Forze armate - effetti riflessi	E	TC					1,6				1,6			
		Arma dei carabinieri	S	C	2,2				2,2				2,2			
		Arma dei carabinieri - effetti riflessi	E	TC					1,1				1,1			
		Guardia di finanza	S	C	1,2				1,2				1,2			
		Guardia di finanza - effetti riflessi	E	TC					0,6				0,6			
4	Riduzione Tabella A - DIFESA	S	C	-5,6				-5,6				-5,6				
	Riduzione Tabella A - MEF	S	C	-1,2				-1,2				-1,2				

Al riguardo, sul comma 1, si prende atto della puntuale esposizione in RT dei dati relativi alle platee interessate dal riconoscimento di permessi/distacchi sindacali previsti dalle disposizioni in esame, con l'illustrazione dei parametri (costo unitario medio ponderato) e dei calcoli effettuati per la quantificazione degli oneri previsti per il 2024.

Per i profili di quantificazione, non si hanno particolari osservazioni in ordine alla platea considerata dalla RT³. Considerato però che la stima degli oneri è effettuata dalla RT sulla base del costo medio ponderato al 2021, andrebbe valutata l'opportunità di effettuare un aggiornamento alla luce dei dati e parametri contenuti nel Conto annuale della R.G.S. aggiornato al 2022⁴, con conseguente revisione degli oneri complessivamente stimati dalla RT.

Inoltre, posto che il diritto ai distacchi e permessi retribuiti è riconosciuto solo fino al 31 dicembre 2024 e che, secondo quanto affermato dalla relazione illustrativa, nella prima contrattazione sarà determinato il contingente dei distacchi e dei permessi, andrebbero fornite rassicurazioni circa la possibilità che la contrattazione si concluda effettivamente entro l'anno 2024.

Sul comma 4, posto che la disposizione indica a compensazione la riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando, in parte (euro 5.562.008),

³ La stima è stata effettuata tenendo conto degli assetti organici vigenti come determinati per il 2024, da ultimo, dai decreti interministeriali 11 marzo 2024 (per gli ufficiali) e 22 gennaio 2024 (per sottufficiali, graduati e militari di truppa).

⁴ Si rammenta che il trattamento economico previsto per tutte le categorie del pubblico impiego, comprese quelle in regime di diritto pubblico, è stato incrementato del 3,48% per la tornata contrattuale relativa al triennio 2019-2021, e del 5,78% in relazione alla tornata contrattuale relativa al triennio 2022-2024, per cui sono stati già previsti in bilancio i relativi stanziamenti.

l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e, in parte (euro 1.155.466), l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, non ci sono osservazioni, considerato che ciascuno dei menzionati accantonamenti reca le occorrenti disponibilità.

Anche in merito allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica nulla di particolare da osservare. Andrebbero comunque forniti i prospetti di calcolo degli effetti indotti, con l'indicazione delle aliquote applicate, come previsto dalla circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S.⁵

Articolo 2

(Modifiche alla disciplina transitoria in tema di rappresentatività a livello nazionale)

L'articolo, alle lettere a) e b) del comma 1, modifica la disciplina transitoria in tema di rappresentatività a livello nazionale per le associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari.

In particolare, sostituisce il comma 2 dell'articolo 2257-ter del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. La novella, in forza del riferimento al comma 2 dell'articolo 1478, riduce le quote percentuali di iscritti ai fini del riconoscimento della rappresentatività a livello nazionale come segue: di 2 punti percentuali, per il triennio negoziale 2022-2024 (lettera a); di 1 punto percentuale, per il triennio negoziale 2025-2027 (lettera b).

La RT rileva che l'articolo ha carattere esclusivamente ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, convenendo con la RT circa il tenore ordinamentale delle norme, non ci sono osservazioni.

CAPO II

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PERSONALE MILITARE E CIVILE DEL MINISTERO DELLA DIFESA E OPERATIVITÀ DELLE FORZE ARMATE

Articolo 3

(Incremento del Fondo risorse decentrate del personale civile del Ministero della difesa)

Il comma 1, in deroga al limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a tenore del quale l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, prevede un'integrazione di 10 milioni di euro per il 2024 del Fondo risorse decentrate del personale civile non dirigenziale del Ministero della difesa.

⁵ Paragrafo 5.

Il comma 2, come modificato nel corso dell'esame in prima lettura⁶, reca la copertura finanziaria di tale misura, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 619 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare).

La RT riferita al testo iniziale evidenzia che la disposizione prevede un'autorizzazione di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024 da destinare all'incremento del Fondo risorse decentrate del personale civile del Ministero della difesa in deroga al limite previsto dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 75/2017 cui si provvede mediante corrispondente riduzione dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente accertati, ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e iscritti sul fondo di cui all'articolo 619 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Il rappresentante del Governo, durante l'esame in prima lettura⁷, con riferimento alle richieste di chiarimento formulate dal relatore ha assicurato che le risorse iscritte per l'anno 2024 sul fondo di parte corrente di cui all'articolo 619 del Codice dell'ordinamento militare possono essere ridotte, a fini di copertura degli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 1, del provvedimento in esame, senza recare pregiudizio alla realizzazione degli interventi ai quali le medesime risorse sono destinate a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori, in conto maggiori/minori spese correnti e maggiori entrate tributarie correnti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto					
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027		
1	Incremento del Fondo Risorse Decentrate del personale civile non dirigenziale del Ministero della difesa	S	C	10,0				10,0					10,0				
1	Incremento del Fondo Risorse Decentrate del personale civile non dirigenziale del Ministero della difesa - effetti riflessi	E	TC					4,9					4,9				
2	Riduzione dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente accertati, ai sensi dell'articolo 619 del C.O.M.	S	C	-10,0				-10,0					-10,0				

⁶ Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 13 giugno 2024, pagine 19. Nel corso dell'esame in prima lettura è stata posta una condizione ai fini dell'espressione del parere favorevole da parte della Commissione bilancio. Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 11 giugno 2024, pagine 35-36.

⁷ Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, Commissione bilancio, 11 giugno 2024

Al riguardo, per i profili di quantificazione del comma 1, premesso che predispone una autorizzazione nella forma di un limite massimo di spesa per il 2024, ad integrazione delle risorse già previste dalla normativa vigente specificamente destinate all'incremento del Fondo risorse decentrate del personale civile del Ministero della difesa, nulla di particolare da osservare, trattandosi di oneri rimodulabili e, pertanto, compatibili con un meccanismo di tetto massimo di spesa.

Con particolare riferimento all'espressa deroga al limite massimo dei trattamenti accessori del pubblico impiego previsto ai sensi del comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 75/2017, secondo il quale l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna amministrazione pubblica non possa comunque superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, non essendo associati alla citata norma risparmi da considerarsi già contemplati dai tendenziali di spesa redatti ai sensi della legislazione vigente, non ci sono osservazioni.

Per i profili di copertura, posto che ad essa si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 619 del COM, va osservato che tale fondo è espressamente finalizzato all'attuazione delle iniziative di cui all'articolo 307, comma 5, del medesimo COM, ovvero alla riallocazione delle funzioni previste dal medesimo articolo nonché per le più generali esigenze di funzionamento, ammodernamento e manutenzione e supporto dei mezzi, dei sistemi, dei materiali e delle strutture in dotazione alle Forze armate, inclusa l'Arma dei carabinieri.

Sul punto, nel segnalare che, da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato del 21 maggio 2024, si è rilevato che in prossimità della data di pubblicazione del decreto-legge in esame risulta accantonato un importo equivalente alla voce di copertura⁸, si prende atto delle risposte fornite nel corso dell'esame presso la Camera per cui le rimanenti risorse risultano adeguate a fronte delle finalizzazioni espressamente previste dalla norma vigente.

Nulla di particolare da osservare riguardo agli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica. Andrebbero comunque forniti i prospetti di calcolo degli effetti indotti, con l'indicazione delle aliquote applicate, come previsto dalla circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S.⁹.

Articolo 4 ***(Investimenti in sviluppo di tecnologie emergenti)***

Il comma 1, al fine di far fronte agli impegni urgenti connessi alla partecipazione al *Nato Innovation Fund*, dispone un incremento della autorizzazione di spesa già prevista dalla normativa vigente in 1 milione di euro per l'anno 2024 portandola a 7,65 milioni di euro. A tal fine, novella l'articolo 1, comma 388, della legge di bilancio 2024.

Il comma 2 provvede all'indicazione della copertura finanziaria dei maggiori oneri, pari a 6.650.000 di euro per il 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto

⁸ Il capitolo interessato è il 1153 dello stato di previsione del Ministero della difesa.

⁹ Paragrafo 5.

capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

La RT rileva che l'articolo incrementa di ulteriori 6.650.000 euro per l'anno 2024 la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024 di cui all'articolo 1, comma 388, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, al fine di far fronte agli impegni derivanti dalla sottoscrizione del fondo denominato *NATO Innovation Fund*, previsto dall'articolo 1, comma 724, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Ribadisce quindi il contenuto della disposizione riguardo alla copertura finanziaria dei maggiori oneri.

La relazione illustrativa riferisce, tra l'altro, che il *NATO Innovation Fund* sosterrà, con finanziamenti mirati, pari a un totale di circa 1 miliardo di euro, in un orizzonte temporale di 15 anni, le *start up* in fase iniziale e altri fondi di venture capital che sviluppino tecnologie emergenti a duplice uso prioritarie per la NATO. Tale Fondo è stato reso operativo con la firma della lettera d'impegno contenente il relativo *Limited Partnership Agreement* (LPA), documento che definisce il perimetro legale e operativo del Fondo e che contiene, altresì, le quote di contribuzione. Aggiunge che si rende indispensabile provvedere, attraverso la modifica operata dal comma 1, alla copertura finanziaria delle successive annualità, con eguale importo, in considerazione del fatto che, secondo il cronoprogramma delle contribuzioni contenuto nel *Limited Partnership Agreement*, l'Italia si è impegnata al versamento di quote pari a 7,65 milioni di euro per i primi otto anni di operatività del Fondo.

Il rappresentante del Governo, durante l'esame in prima lettura¹⁰, ha precisato che il rifinanziamento disposto dall'articolo 4, comma 1, determina oneri solo in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, in conformità a quanto riportato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento, in quanto gli oneri derivanti dalla partecipazione al *NATO Innovation Fund* sono classificabili, in attuazione del SEC 2010, quali operazioni finanziarie e non determinano, pertanto, effetti in termini di indebitamento netto.

¹⁰ Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, Commissione bilancio, 11 giugno 2024

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti, in conto maggiori/minori spese in conto capitale:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto				
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
1	Incremento delle risorse necessarie per fare fronte agli impegni derivanti dalla partecipazione al NATO Innovation Fund, di cui all'art. 1, c.388 della L. 213/2023	S	K	6,7				6,7								
2	Riduzione Tabella B - DIFESA	S	K	-6,7				-6,7					-6,7			

Al riguardo, per i profili di quantificazione del comma 1, alla luce degli elementi esposti in relazione illustrativa non si hanno osservazioni posto che l'onere risulta coerente con gli impegni assunti dall'Italia nei confronti del *NATO Innovation Fund*.

Peraltro, considerato che lo stanziamento aggiuntivo è giustificato dalla necessità di adeguare la copertura finanziaria alle previsioni del cronoprogramma delle contribuzioni contenuto nel *Limited Partnership Agreement (LPA)*, in cui l'Italia si è impegnata al versamento di quote pari a 7,65 milioni di euro per i primi 8 anni di operatività del fondo, andrebbe chiarito con quali risorse si intenda fra fronte agli impegni per gli anni successivi al 2024.

Per i profili di copertura, il comma 2 fa fronte ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero della difesa: sul punto non si hanno osservazioni da formulare, considerato che il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità.

Quanto allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, rilevando che l'onere derivante dalla disposizione non è stato registrato dalla RT sull'indebitamento netto, nulla da osservare, anche alla luce dei chiarimenti intervenuti durante l'esame in prima lettura. Sul punto, sembrerebbe comunque utile acquisire un chiarimento giacché mentre alla norma istitutiva dell'autorizzazione di spesa in esame, di cui all'articolo 1, comma 724, della legge n. 197 del 2022, non erano stati ascritti effetti sull'indebitamento netto, al suo rifinanziamento, disposto dall'articolo 1, comma 388, della legge 213 del 2023, invece lo sono stati.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Mag. 2024

[Nota di lettura n. 143](#)

A.S. 1086: “Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285” (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 144](#)

Schema di decreto legislativo recante semplificazione dei controlli sulle attività economiche (**Atto del Governo n. 150**)

"

[Elementi di documentazione n. 4](#)

Il bilancio dello Stato 2024-2026. Una analisi delle spese per missioni e programmi

"

[Nota di lettura n. 145](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione (**Atto del Governo n. 152**)

"

[Nota di lettura n. 146](#)

A.S. 1133: “Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”

"

[Nota di lettura n. 147](#)

A.S. 1054: “Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane”

"

[Nota di lettura n. 150](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale all'articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139 e alla direttiva (UE) 2022/2380, che modificano la direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio (**Atto del Governo n. 155**)

"

[Nota di lettura n. 148](#)

A.S. 1138: “Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale”

"

[Nota di lettura n. 149](#)

A.S. 1143: “Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici” (Approvato dalla Camera dei deputati)

Giu. 2024

[Nota di lettura n. 151](#)

A.S. 1146: “Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale”

"

[Nota di lettura n. 152](#)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438, che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE, per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (**Atto del Governo n. 156**)

"

[Nota di lettura n. 153](#)

A.S. 1161: “Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie”

"

[Nota di lettura n. 154](#)

A.S. 1162: "Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali"